



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod.H37
Cod.PF/ac

CNAPPC
Prot.: 0000807
Data: 07/10/2010
Uscita

On.le Renato BRUNETTA
Ministro per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione
ROMA

Illustre Ministro,

facendo seguito alla nota di questo Consiglio Nazionale del 14 settembre 2010, prot.n.741, inerente l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 49, comma 4 bis e seguenti, della legge n. 122 del 2010 relative alla introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)", preso atto dei solleciti chiarimenti contenuti nel documento esplicativo emanato dal Capo di Gabinetto dall'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, tenendo tuttavia conto di una diffusa incertezza da parte degli operatori professionali, imprenditoriali nonché degli Enti locali nell'applicazione della nuova disciplina, oltre che della possibile disomogeneità interpretativa sul territorio nazionale, si ritiene utile suggerire la emanazione di un urgente provvedimento legislativo che consenta di dirimere i dubbi circa la applicazione del nuovo regime semplificato.

In particolare questo Consiglio Nazionale ritiene sia utile approfondire i seguenti argomenti, rafforzando per taluni versi il contenuto della circolare e per altri ponendo soluzioni ad ulteriori problematiche emerse:

- applicabilità del provvedimento alla materia edilizia;
- sostituzione della D.I.A. con la SCIA anche nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;
- salvezza della normativa regionale, ove esistente in applicazione del comma 4 dell'art. 22 dello stesso Testo Unico, in materia di Denuncia di Inizio Attività;
- procedure da applicare in caso di opere riconducibili alla SCIA per gli interventi nelle zone e per gli edifici soggetti a vincolo ambientale di cui all'art. 146 del Decreto legislativo n. 42/2004;

- disciplina della SCIA e disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 37 del D.P.R. 380/2001;
- procedure di verifica di conformità tra le opere dichiarate e quelle realizzate attraverso lo strumento della SCIA.


I quesiti sopra esposti costituiscono, a parere dello scrivente Consiglio Nazionale, gli aspetti più significativi rispetto alla necessità di chiarezza normativa da più parti richiesta; vale solo la pena sottolineare quanto i processi di semplificazione amministrativa, affidati alla responsabilità professionale dei tecnici abilitati, abbisognino di norme il più possibile certe e chiare, nell'interesse dei singoli e della collettività. Un provvedimento legislativo che tenga conto della sovrapposizione dei regimi normativi sarebbe pertanto di grande utilità.

RingraziandoLa per la cortese attenzione e fiduciosi nell'accoglimento del nostro suggerimento, è gradita l'occasione per porgerLe i più distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)





Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod.H37
Cod.PF/ac

CNAPPC
Prot.: 000808
Data: 07/10/2010
Uscita

On.le Roberto CALDEROLI
Ministro per la
Semplificazione
ROMA

Illustre Ministro,

facendo seguito alla nota di questo Consiglio Nazionale del 14 settembre 2010, prot.n.742, inerente l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 49, comma 4 bis e seguenti, della legge n. 122 del 2010 relative alla introduzione della "Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)", preso atto dei solleciti chiarimenti contenuti nel documento esplicativo emanato dal Capo di Gabinetto dall'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, tenendo tuttavia conto di una diffusa incertezza da parte degli operatori professionali, imprenditoriali nonché degli Enti locali nell'applicazione della nuova disciplina, oltre che della possibile disomogeneità interpretativa sul territorio nazionale, si ritiene utile suggerire la emanazione di un urgente provvedimento legislativo che consenta di dirimere i dubbi circa la applicazione del nuovo regime semplificato.

In particolare questo Consiglio Nazionale ritiene sia utile approfondire i seguenti argomenti, rafforzando per taluni versi il contenuto della circolare e per altri ponendo soluzioni ad ulteriori problematiche emerse:


- applicabilità del provvedimento alla materia edilizia;
- sostituzione della D.I.A. con la SCIA anche nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;
- salvezza della normativa regionale, ove esistente in applicazione del comma 4 dell'art. 22 dello stesso Testo Unico, in materia di Denuncia di Inizio Attività;
- procedure da applicare in caso di opere riconducibili alla SCIA per gli interventi nelle zone e per gli edifici soggetti a vincolo ambientale di cui all'art. 146 del Decreto legislativo n. 42/2004;

- disciplina della SCIA e disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 37 del D.P.R. 380/2001;
- procedure di verifica di conformità tra le opere dichiarate e quelle realizzate attraverso lo strumento della SCIA.

I quesiti sopra esposti costituiscono, a parere dello scrivente Consiglio Nazionale, gli aspetti più significativi rispetto alla necessità di chiarezza normativa da più parti richiesta; vale solo la pena sottolineare quanto i processi di semplificazione amministrativa, affidati alla responsabilità professionale dei tecnici abilitati, abbisognino di norme il più possibile certe e chiare, nell'interesse dei singoli e della collettività. Un provvedimento legislativo che tenga conto della sovrapposizione dei regimi normativi sarebbe pertanto di grande utilità.

RingraziandoLa per la cortese attenzione e fiduciosi nell'accoglimento del nostro suggerimento, è gradita l'occasione per porgerLe i più distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)



IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)

